



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE IV

RACCOMANDATA

Roma, 23 OTT. 2002

A tutte le fondazioni
loro sedi

Uff. IV
Prot. n. 14572

e p.c. All'ACRI
V.le di Villa Grazioli, 23
00198 ROMA

PROVVEDIMENTO ANNULLATO CON
SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO N. 813/03

OGGETTO: Documento programmatico previsionale.

Premesso che:

1. l'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ha modificato il D.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, prevedendo, tra l'altro, un elenco di "Settori ammessi" all'interno dei quali la fondazione sceglie, ogni tre anni, i "Settori rilevanti" ai quali destinare parte del proprio reddito;
2. l'art. 11, comma 14, della suddetta legge, prevede che l'Autorità di vigilanza detti, con regolamento, le disposizioni attuative delle norme introdotte dal citato art. 11;
3. detto regolamento (di seguito indicato come "il Regolamento") è stato emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2002, n. 217, pubblicato nella G.U. n. 230 del 1° ottobre 2002;
4. l'art. 2, comma 2, del D.lgs. 153/1999, così come modificato dalla legge 448/2001, prevede che "le fondazioni, in rapporto prevalente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti";
5. l'atto di indirizzo del Ministro del tesoro del 5 agosto 1999, in materia di adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni delle legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del D.lgs. 153/99, prevede, al punto 6.1.b), «l'obbligo per le fondazioni di provvedere, entro il mese di ottobre di ciascun anno, a valere per l'esercizio successivo, all'adozione di un "Documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo, da trasmettere entro quindici giorni all'autorità di vigilanza»;

6. ai sensi dell'art. 11, comma 14, della citata legge 448/2001, "le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione, nella quale è ricompresa l'esecuzione dei progetti di erogazione già approvati";
7. l'art. 9, comma 8, del Regolamento prevede che "è compresa nell'ordinaria amministrazione l'esecuzione dei progetti di erogazione già approvati, nelle linee fondamentali, anche nell'ambito del documento programmatico previsionale";
8. l'art. 9, comma 8, del Regolamento dispone che "sono comunque autorizzate, in via generale, le deliberazioni di importo unitario non superiore a 150.000 euro, ovvero all'eventuale maggiore importo stabilito dell'Autorità di vigilanza in considerazione delle dimensioni della fondazione", e che "ai fini del calcolo del limite, l'importo delle singole deliberazioni è cumulato nel caso di frazionamento di operazioni unitarie";
9. ai sensi dell'art. 9, comma 11, del Regolamento, le fondazioni possono, anche in deroga alle previsioni contenute nel Regolamento stesso, completare i programmi di intervento già concretamente avviati alla data di entrata in vigore del Regolamento o per i quali sono stati assunti impegni tali da far sorgere legittimi affidamenti di terzi;
10. l'art. 9, comma 9, del Regolamento stabilisce che le fondazioni possono effettuare "le operazioni di straordinaria amministrazione autorizzate dall'Autorità di vigilanza sulle fondazioni, sentito l'organo di controllo della fondazione";
11. la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2002, alla lettera c), prevede che le fondazioni debbano indicare, per le operazioni sottoposte all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, "i necessari elementi di valutazione e i motivi di urgenza dell'operazione che non consentono di attendere la ricostituzione degli organi";
12. l'art. 7, comma 1, del D.lgs. 153/1999, dispone che le fondazioni impieghino il patrimonio "assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio";
13. ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del Regolamento, le fondazioni investono una quota del patrimonio in impieghi relativi o collegati ad attività che contribuiscono al perseguimento delle loro finalità istituzionali e in particolare allo sviluppo del territorio e indicano tali impieghi per l'anno successivo nel documento programmatico previsionale;
14. occorre disciplinare questa fase transitoria e dare indicazioni per la redazione del documento programmatico previsionale per il 2003 nel rispetto del D.lgs. 153/1999, così

come modificato dalla legge finanziaria 2002, e del Regolamento, in considerazione, in particolare, degli effetti autorizzatori indicati al punto 7;

15. occorre, altresì, adeguare la nomenclatura dei settori di intervento alla nuova classificazione prevista della legge 448/2001, senza pregiudicare le politiche erogative in atto;

questa autorità di vigilanza fornisce le seguenti indicazioni ai fini della redazione del documento programmatico previsionale relativo all'esercizio 2003 e dei relativi effetti:

1 – Scelta dei settori e assegnazione delle risorse

- a) il documento programmatico previsionale relativo all'esercizio 2003 è redatto in forma sintetica e con riferimento ai settori ammessi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera *c-bis*), del D.lgs. 153/1999;
- b) i programmi di intervento già concretamente avviati alla data di entrata in vigore del Regolamento o per i quali sono stati assunti impegni tali da far sorgere legittimi affidamenti di terzi sono riportati nel documento programmatico previsionale, suddivisi per settore ammesso;
- c) l'organo di indirizzo individua i settori ammessi sulla base delle attività prevalenti sinora svolte dalla fondazione e con riferimento ai progetti pluriennali;
- d) i settori rilevanti sono individuati, in primo luogo, tenendo conto delle risorse finanziarie già assorbite dai programmi di intervento indicati al punto b), secondo l'ordine di grandezza degli impegni complessivi presi per ogni settore;
- e) per l'individuazione dei settori rilevanti si tiene conto, in secondo luogo, dei settori ammessi cui la fondazione ha attribuito, nell'esercizio in corso e nell'esercizio precedente, l'ammontare maggiore di risorse;
- f) ai settori rilevanti, in numero di tre, è attribuito il reddito residuo dopo le destinazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del D.lgs. 153/1999, secondo il criterio della prevalenza di cui all'art. 2, comma 3, del Regolamento; le fondazioni indicano la percentuale scelta, superiore al 50%;
- g) le risorse di cui al punto f), ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento, sono ripartite tra i settori rilevanti in misura equilibrata e secondo un criterio di rilevanza sociale, illustrato dalla fondazione;
- h) la restante parte del reddito destinata agli scopi istituzionali, dopo le destinazioni ai settori rilevanti, può essere diretta solo a uno o più dei settori ammessi scelti, secondo un criterio

di rilevanza sociale, illustrato dalla fondazione, e, per ciascun settore, in misura non superiore a quanto destinato al singolo settore rilevante, come previsto dall'art. 2, comma 4, del Regolamento. Le fondazioni indicano quale percentuale di reddito viene destinata ai settori ammessi scelti;

- i) nel caso in cui la fondazione abbia assunto impegni per i programmi indicati al punto b) in più di tre settori ammessi e gli impegni relativi a settori diversi da quelli rilevanti, scelti secondo le indicazioni di cui al solo punto d), non consentano di destinare ai tre settori rilevanti il reddito secondo la percentuale indicata al punto f), la fondazione può derogare a questo obbligo di destinazione, illustrando nel documento programmatico il tipo e l'entità dei vincoli che giustificano la deroga;
- l) il documento programmatico previsionale per il 2003 non vincola la scelta dei settori di attività che sarà effettuata dai nuovi organi di indirizzo;
- m) i nuovi organi di indirizzo potranno modificare il predetto documento sia per quanto riguarda i settori prescelti per il 2003, sia per gli importi destinati a ciascun settore, sia per le attività programmate, fatti salvi gli impegni già assunti;

2 – Interventi eseguibili

2.1 Interventi relativi a impegni precedenti

- n) le fondazioni possono completare i programmi di intervento di cui alla lettera b), indipendentemente dal relativo importo;

2.2 Nuovi interventi

- o) il documento programmatico previsionale consente di effettuare nuovi interventi, ai sensi delle lettere seguenti, purché rientrino nei settori ammessi scelti dalla fondazione e indicati nel documento programmatico previsionale;
- p) sono autorizzati, in via generale, i nuovi interventi di cui alla lettera o) di importo unitario non superiore al limite determinato sulla base della dimensione e dell'effettiva capacità di spesa di ciascuna fondazione, secondo le seguenti indicazioni:
 - 1. ogni fondazione calcola l'indicatore I sulla base del patrimonio e dell'avanzo di esercizio previsto. L'indicatore I è pari allo 0,018 per mille della somma del 95% dell'avanzo di esercizio previsto più il 5% del patrimonio [$I = (0.95 * Avanzo + 0.05 * Patrimonio) * 0.000018$];
 - 2. l'importo massimo di ciascun nuovo intervento finanziabile è pari a:
 - 150.000 euro per le fondazioni con I inferiore a 600;
 - 200.000 euro per le fondazioni con I compreso tra 600 e 5.000, estremi inclusi;

- 250.000 euro per le fondazioni con *I* superiore a 5.000;
3. ai fini del calcolo del limite, l'importo delle singole deliberazioni è cumulato nel caso di frazionamento di operazioni unitarie;
- q) per gli interventi di cui alla lettera o) di importo superiore rispetto a quello sopra indicato e diversi da quelli relativi ai programmi di intervento di cui alla lettera b), le fondazioni, sentito l'organo di controllo, sottopongono a questa autorità di vigilanza, dopo la trasmissione del documento programmatico previsionale, una specifica richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del Regolamento, indicando "i necessari elementi di valutazione e i motivi di urgenza dell'operazione che non consentono di attendere la ricostituzione degli organi", come previsto dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 28.3.2002, nonché la compatibilità con il documento programmatico previsionale trasmesso;
- r) gli interventi di cui al punto q) devono rientrare nei settori ammessi scelti e indicati nel documento programmatico previsionale e si intendono autorizzati solo a seguito di apposito provvedimento, anche se inclusi nel documento;

3 – Impieghi del patrimonio

- s) le fondazioni indicano, nel documento programmatico previsionale per il 2003, gli impieghi del patrimonio relativi o collegati ad attività che contribuiscono al perseguimento delle loro finalità istituzionali e in particolare allo sviluppo del territorio.

Tenuto conto del limitato tempo a disposizione per la predisposizione del documento secondo le indicazioni fornite, il termine per la sua approvazione, da parte dell'organo di indirizzo, è prorogato al 15 novembre 2002.

Questa autorità di vigilanza verifica la conformità dei documenti programmatici previsionali alle indicazioni date e in generale alla normativa vigente.

Qualora, entro il 31 dicembre 2002, questa autorità di vigilanza non formuli rilievi o non richieda chiarimenti sui documenti programmatici previsionali trasmessi dalle fondazioni, questi possono essere eseguiti, salvo che per gli interventi di cui alla lettera q) non ancora espressamente autorizzati.

IL DIRETTORE GENERALE

